

“Pacchetto Clima/Energia” della UE

Il pacchetto traduce concretamente gli impegni che i leader dell'UE hanno assunto: riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 20% rispetto al 1990 e innalzamento al 20% della percentuale di energia rinnovabile rispetto al consumo energetico complessivo; entrambi gli obiettivi devono essere raggiunti nel 2020. Il pacchetto contribuisce inoltre ad un altro obiettivo, cioè il miglioramento dell'efficienza energetica (+20%). Il pacchetto di misure crea i presupposti per poter ridurre ulteriormente le emissioni (dal 20% al 30%) nel caso in cui venga adottato un accordo internazionale soddisfacente sul clima, nell'ambito del quale altri paesi industrializzati e in via di sviluppo s'impegnino a dare un contributo adeguato per contenere le emissioni su scala mondiale. comprende i 6 provvedimenti necessari al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del 20% dei gas effetto serra, di incremento del 20% di fonti da energia rinnovabili, di aumento del 20% del risparmio energetico

- Direttiva 2009/28/CE: fissa obiettivi obbligatori per gli Stati membri per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Prevede l'abrogazione delle Direttive 2001/77/CE (energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili) e 2003/30/CE (uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti) a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- Direttiva 2009/29/CE: modifica la Direttiva 2003/87/CE (Emission trading) per aumentare le quote di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra “per evitare cambiamenti climatici pericolosi”. Le disposizioni della Direttiva 2003/87/CE continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2012;
- Direttiva 2009/30/CE: modifica la Direttiva 1998/70/CE (qualità della benzina e del combustibile diesel) aggiornando le specifiche dei carburanti destinati ai trasporti stradali e alle macchine mobili non stradali e la Direttiva 1999/32/CE (riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi); abroga la Direttiva 1993/12/CE (tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi);
- Direttiva 2009/31/CE: “istituisce un quadro giuridico per lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro di biossido di carbonio (CO₂)”; modifica le Direttive 85/337/CEE (valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), 2000/60/CE (acque), 2001/80/CE (limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione), 2004/35/CE (responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale), 2006/12/CE (rifiuti) e 2008/1/CE (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- Decisione n. 406/2009/CE: stabilisce il contributo minimo (e relative norme di attuazione) degli Stati membri alla riduzione, per il periodo dal 2013 al 2020, delle emissioni di gas a effetto serra (biossido di carbonio, metano, protossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi e esafluoro di zolfo) derivanti dalle categorie elencate nell'allegato I;
- Regolamento CE n. 443/2009: stabilisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove, ovvero dei veicoli a motore di categoria M1 immatricolate per la prima volta nella UE; abroga la Decisione 1753/2000/CE in materia, a partire dal 1° gennaio 2010.